



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

CORSO ITALIA, 140 - TEL. 0783/023500 - FAX 0783/56523

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 del 22/12/2020

OGGETTO: ADESIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SUAPE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18:00, centro sociale, previa notifica degli inviti personali , avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta O P di Prima, nelle persone dei Sigg.

Pinna Francesco	SINDACO	P
Pippia Loredana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Mura Raimondo	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Pes Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sanna Mariangela	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Ortu Ivana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sassu Michele	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Piras Mario	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Delogu Salvatore	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Sanna Antonella	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Madeddu Emanuela	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Piredda Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Piras Salvatore	CONSIGLIERE COMUNALE	A

risultano presenti n.7 e assenti n. 6

Assiste il Segretario Comunale Matteo Manca

Presiede l'adunanza il Sign. Francesco Pinna in qualità di Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L.R. 20.10.2016 n. 24 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, entrata in vigore in data 11.11.2016, che dispone in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia Abitativa;

Considerato in particolare che la disposizione sopra indicata stabilisce che il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la Città metropolitana di Cagliari; le città medie, individuate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, e i comuni della Città metropolitana di Cagliari che hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale e che nelle more dell’istituzione del SUAPE, le funzioni sono svolte dal SUAP comunale o associato esistente.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/13 del 27/02/2018 con la quale sono state emanate direttive in materia di sportello Unico per le attività produttive e la successiva modifica con deliberazione n. 49/2019 in data 5 dicembre 2019.

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano n. 19 del 16/12/2019 con la quale:

- è stato istituito il SUAPE associato presso l’Unione ai sensi dell’art. 29 comma 7 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24;
- È stato approvato lo schema di convenzione per l’esercizio associato della funzione e il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del SUAPE;
- Nelle more dell’attivazione della struttura organizzativa per il funzionamento dello SUAPE in forma associata la funzione è stata delegata a ciascun Comune.

Visto lo schema di convenzione e di regolamento allegata alla presente.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Con votazione unanime

Propone

Di confermare l’adesione alla gestione in forma associata del SUAPE presso l’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano ai sensi dell’art. 29 comma 7 della legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 come stabilito dalla deliberazione dell’Assemblea n. 19 in data 16/12/2019 dell’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano

Di approvare:

- lo schema di convenzione per l’esercizio associato della funzione, allegata alla presente.
- il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del SUAPE.

di dichiarare la presente deliberazione CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

-

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile

Data: 18/12/2020

F.to Antonella Pinna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Francesco Pinna

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Matteo Manca

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 23/12/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 23/12/2020

IL SEGRETARIO

F.to Matteo Manca

Copia conforme all'originale

Li, 23/12/2020

TITOLO I - Principi Generali

Art. . 1 - Istituzione della struttura e dello Sportello Unico per le attività produttive e per l'attività edilizia

1. Presso l'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano (di seguito indicata con Unione) è istituito lo Sportello Unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (di seguito indicato come SUAPE), al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui all'articolo 29 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 e dall'art. 3 delle direttive in materia di SUAPE approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27/02/2018.
2. Il presente Regolamento definisce i metodi di gestione ed i criteri organizzativi dello Sportello Unico per le attività produttive e per l'attività edilizia.
3. La sede del SUAPE è fissata presso la sede dell'Unione dei Comuni che metterà a disposizione i locali, le attrezzature e i servizi necessari al funzionamento della struttura.

Art. 2 - Finalità

1. La gestione associata dello Sportello, costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni appartenenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti alle attività produttive di beni e di servizi e per l'attività edilizia.
2. Lo Sportello persegue i fini determinati dalla legge e la sua attività è retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia, secondo le modalità previste dalla legge ed in generale dalle norme giuridiche.

Art. 3 - Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
 - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) preciso rispetto dei termini;
 - c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguitamento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza;
 - g) gestione dei necessari rapporti con le altre Amministrazioni ed Enti pubblici.

Art. 4 – Funzioni

Lo SUAPE associato assicura l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) **Funzione amministrativa:** funzione finalizzata alla gestione del procedimento unico così come ridefinito dalla legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 e dalle nuove direttive in materia di SUAPE con uniformità di procedure e di modulistica concernenti:
 - i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi adempimento a carico di un'attività economica e produttiva di beni e servizi, per qualsiasi vicenda connessa con l'attività che intervenga prima del suo avvio, durante il suo corso e fino alla sua cessazione definitiva;
 - i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi tipologia di intervento edilizio o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, tanto nel caso in cui essa sia posta in essere da un soggetto esercente un'attività produttiva di beni e servizi quanto da un altro soggetto privato;
 - i procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo connessi ad un'attività economica e produttiva di beni e servizi.
- b) **Funzione promozionale:** funzione finalizzata alla diffusione e migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;
- c) **Funzione informativa:** finalizzata all'assistenza e all'orientamento alle imprese e all'utenza in genere;
- d) **Funzione di coordinamento:** finalizzata alla semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle attività delle amministrazioni coinvolte e in particolare con le amministrazioni locali;
- e) **Funzione di consulenza:** finalizzata alla pre – verifica, su richiesta dell'utenza, della domanda di autorizzazione nei suoi contenuti tecnici e giuridici volta a fornire consulenza sulla correttezza e conformità della documentazione autocertificativa.

TITOLO II – Struttura

Art. 5 - Modello Organizzativo

1. Il modello organizzativo dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’attività edilizia dell’Unione dei Comuni dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, è costituito dalla struttura associata, con sede presso l’Unione, con funzioni di back office e front office.

Art. 6 - SUAPE associato

1. La SUAPE Associato (di seguito S.A.) ha sede presso l’Unione. E’ costituita da un Responsabile Unico e da un congruo gruppo di addetti, che potrà essere costituito mediante personale in comando e/o assunzione di personale specifico e/o incarichi professionali ovvero affidamento servizio di gestione.

2. La S.A., nell’ambito dei compiti individuati nel Titolo I:

- gestisce il Procedimento Unico sia nei confronti dell’utente con la raccolta delle dichiarazioni autocertificative sia nei confronti degli Enti esterni (acquisizione dei pareri, convocazione delle eventuali Conferenze dei servizi, ecc.);
- fornisce assistenza e consulenza agli utenti;
- fornisce assistenza e consulenza ai singoli Comuni, seguendo l’andamento dei procedimenti e coordinando l’attività dei Servizi dei Comuni dell’Unione, anche tramite l’emanazione di apposite direttive, al fine di assicurare uniformità di indirizzo ed un sollecito espletamento dei propri adempimenti;
- segue l’andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni, di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando, se necessario, gli Uffici e i Responsabili dei procedimenti di competenza;
- sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- indice e presiede le Conferenze di Servizi.

Art. 7 - Responsabile Unico S.A.

1. Il Responsabile dello S.A. è il Responsabile Unico del Procedimento.

2. La sua nomina è temporanea ed è conferita secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione. La nomina tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, dell’effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale.

3. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l’incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità od assenza.

Può essere nominato Responsabile Unico S.A. ed esercitare congiuntamente le due funzioni, anche un titolare di Responsabilità di uno degli endoprocedimenti Comunali ricadenti in ambito SUAPE, salvo incompatibilità.

4. L’incarico è conferito a tempo determinato, per la durata anni due . Al fine di evitare il blocco dell’attività dello S.A., l’incarico è prorogato di diritto all’atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina.

5. I principali compiti del Responsabile Unico sono:

- adottare gli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto dal presente regolamento, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa;
- provvedere alla verifica degli endoprocedimenti di ciascuna pratica;
- trasmettere la pratica ai fini delle verifiche, agli enti terzi coinvolti nel procedimento;
- di propria iniziativa e/o su proposta dei Responsabili degli endoprocedimenti, adotta le dichiarazioni di irricevibilità, delle pratiche nelle quali vengano rilevate carenze formali e/o procedurali;
- provvedere all’inoltro delle richieste di integrazioni documentali, su iniziativa quando rilevate nella fase di pre-istruttoria, o su richiesta da parte degli enti titolari degli endoprocedimenti;
- a seguito della presentazione della DUA, nei casi di immediato avvio provvedere all’emissione della ricevuta;

- convocare e presiedere le sedute delle Conferenze di Servizi;
- emettere il provvedimento autorizzativo o di diniego alla realizzazione dell'intervento produttivo, a seguito dell'esito dello svolgimento delle Conferenze di Servizi;
- gestire, organizzare e sviluppare le risorse umane interne allo Sportello;
- individuare gli strumenti organizzativi, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo;
- sviluppare, implementare e gestire il piano degli obiettivi individuati sulla base delle risorse assegnate;
- collaborare con Enti ed organizzazioni pubbliche/private al fine di facilitare e promuovere azioni efficaci per il funzionamento dello Sportello;
- suggerire gli strumenti per affrontare, gestire e risolvere eventuali conflitti tra i soggetti coinvolti nel procedimento;
- prevedere strumenti di monitoraggio e controllo per osservare i risultati raggiunti nel corso dei procedimenti, ed eventualmente, apportare le necessarie modifiche alla fase dell'istruttoria.

6. Il Responsabile ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti dalle strutture degli enti, utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i Responsabili delle altre Pubbliche Amministrazioni cointeressate ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello Sportello Associato, nei limiti e con le facoltà previste dalla normativa.

Art. 8 - Responsabilità endoprocedimenti e competenze comunali

1. Restano in capo ai rispettivi Servizi ed Uffici comunali le responsabilità di procedimento relative agli endoprocedimenti di competenza comunale, quando tali funzioni non siano delegate all'Unione.
2. Analogamente, rimangono in capo al Comune le funzioni di vigilanza, accertamento, applicazione delle sanzioni e di ricevimento dei ricorsi e/o degli scritti difensivi, sugli endoprocedimenti comunali e di quelli a cui la normativa rimandi alla competenza del Dirigente/Responsabile del Servizio, territorialmente competente.

Art. 9 – Protocollazione ed archivio pratiche

1. Lo S.A. provvede alla ricezione ed alla protocollazione delle pratiche e di tutti gli atti presentati per mezzo del portale regionale.
2. Lo S.A., provvede a creare, aggiornare e conservare un archivio informatico con tutte le DUA, relativi allegati e di tutti gli atti ad essa collegati, distinto per ogni Comune, territorialmente competente per l'intervento proposto.
3. Ciascun Comune, per le pratiche di propria competenza territoriale, provvede ad individuare un Ufficio incaricato della creazione, aggiornamento e conservazione di un archivio informatico degli atti di cui al precedente punto n. 2: quando l'intervento ricada in due o più Comuni, ciascun ente provvede a quanto previsto dal presente punto.

Art. 10 - Accesso agli atti

1. La richiesta di accesso agli atti relativi alle pratiche, vengono presentate allo SUAPE Associato, il quale, risponde direttamente per gli atti propri dello S.A. e per la modulistica e la documentazione presentata da dall'utente sul portale regionale, nel limite delle vigenti normative in materia.

Per gli atti adottati dagli Enti titolari degli endoprocedimenti, lo S.A. potrà accogliere le richieste di accesso, esclusivamente per quelli resi disponibili sul portale regionale, trascorso il termine di giorni 10 dalla data della comunicazione all'Ente controinteressato, senza che lo stesso abbia opposto, motivato diniego: in caso di diniego al rilascio e per gli atti non presenti sul portale, le richieste di accesso andranno proposte, direttamente agli Enti titolari degli endoprocedimenti.

Art. 11 - Sistema informatico

1. Lo S.A. è dotato di un sistema informatico che consenta al personale incaricato di poter adempiere con tempestività, efficienza ed economicità alle diverse fasi del procedimento attribuite, ivi inclusa la possibilità di consultazione di pubblicazioni, fonti normative e/o regolamentari on line e di tutto il materiale disponibile al fine di garantirne l'indispensabile accesso all'informazione ed all'aggiornamento professionale.

TITOLO III – Procedimenti

Art. 12 - Presentazione della pratica

1. Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica SUAPE tramite le seguenti modalità:
 - di norma, la pratica va presentata al SUAPE tramite il software regionale;
 - nel caso in cui l'impresa opti per la presentazione contestuale della SCIA e della Comunicazione Unica, la pratica deve essere inviata tramite il sistema informativo messo a disposizione del Registro Imprese;
 - nel caso in cui il software non sia temporaneamente disponibile, in caso di urgenza la pratica può essere inviata alla casella PEC del SUAPE associato.
2. Tutte le pratiche SUAP devono rispettare i requisiti tecnici previsti dall'art. 5 delle specifiche tecniche dell'allegato al DPR 160/2010.
3. La pratica SUAPE è presentata dall'interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale n. 24/2016.
4. Per la presentazione della pratica SUAPE deve essere utilizzata la modulistica regionale, aggiornata al momento della presentazione della pratica.
5. Il SUAPE e gli altri soggetti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella regionale e non possono richiedere documenti allegati diversi da quelli indicati in essa.
6. È sempre obbligatorio per l'interessato, a pena di irricevibilità della pratica SUAPE, indicare un domicilio elettronico (PEC) dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento unico.
Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici devono essere firmati digitalmente a pena di irricevibilità dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi; la firma digitale del soggetto interessato può essere sostituita da quella di altro soggetto incaricato a mezzo di procura speciale secondo quanto previsto dalla normativa.

Art. 13 - Tipologia procedimenti SUAP

1. A norma degli artt. 34 e 37 della L.R. 20/10/2016, n. 24 i procedimenti SUAPE sono suddivisi in:
 - Procedimenti di immediato avvio a 0 (zero) giorni;
 - Procedimenti di immediato avvio a 20 (venti) giorni;
 - Procedimenti in Conferenza di Servizi.
2. Per le specifiche definizioni e per l'individuazione dei procedimenti applicabili, si rimanda interamente alle previsioni contenute nelle norme citate al precedente punto 1.
3. Qualora le tipologie di procedimenti dovessero essere modificate, sostituite o abrogate ad opera di norme regolamentari o legislative di rango superiore, le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornate ed adeguate.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 14 - Tariffe

1. I servizi resi dallo SUAPE, sono soggetti al pagamento in favore dello S.A., a carico dell'utente, di diritti di istruttoria determinati in modo uniforme per tutti i Comuni, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
2. L'Unione determina e provvede alla riscossione dei diritti di istruttoria in relazione all'attività dello SUAPE, secondo i criteri stabiliti con delibera della Giunta dell'Unione.
3. I singoli Comuni dell'Unione, determinano e riscuotono gli oneri ed i diritti dovuti in relazione ai singoli endoprocedimenti assegnati, (*ad esempio: i diritti di segreteria sugli atti, etc.*), che non siano di spettanza dello S.A.

Art. 15 - Impegni degli enti associati

1. Ciascun ente associato si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dal presente Regolamento, così da garantire omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dello Sportello Unico, adottando, se necessario, le misure ed i provvedimenti necessari allo snellimento delle attività istruttorie.

2. Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con l'adozione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio in forma associata.

Art. 16 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di sportello unico, ai regolamenti comunali, allo Statuto dell'Unione dei Comuni.
2. Le norme del presente Regolamento si intendo automaticamente modificate, sostituite o abrogate dall'entrata in vigore di disposizioni legislative e/o regolamentari di rango superiore.

Art. 17 – Pubblicazione e divulgazione delle norme regolamentari

1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità, deve essere pubblicato sui siti Internet dell'Unione dei Comuni e dei singoli Comuni Associati.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento consta di n.- 18 articoli ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

Convenzione per la gestione associata dell'ufficio sportello
unico attività produttive e per l'edilizia

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO
DEL SERVIZIO DELLO **SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA (S.U.A.P.E.)**

Rep. n. _____

L'anno il giorno del mese di presso la sede operativa dell'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

→che i Comuni di _____, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e della legge regionale n. 12/2005 hanno costituito in data _____ l'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano (di seguito chiamata Unione);

→che ai sensi dello Statuto dell'Unione, approvato dai Consigli dei comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

→che l'art. 30, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di costituire uffici comuni ai quali affidare la delega di funzioni determinate;

→che l'art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le Unioni di comuni sono costituite allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;

→che i Comuni di cui sopra hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il SUAPE;

→che l'Unione di Comuni è il soggetto deputato all'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 267/2000;

→che al fine di svolgere in modo coordinato la funzione del SUAPE, gli Enti Locali di cui sopra intendono stipulare tra di loro, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, la presente convenzione;

→che lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari:

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico, ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive e per l'edilizia, di seguito denominato SUAPE.
3. I Comuni con l'approvazione del presente atto delegano all'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano le funzioni relative al funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive e per l'Edilizia.

Art. 2 – Modalità di trasferimento delle funzioni

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente convenzione avviene con decorrenza dal termine di cui al successivo art. 9.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti.
6. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita.
7. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – Struttura organizzativa

- 1.Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata sono adottati dall'Unione.
2. L'Unione si avvale di personale proprio, o dipendente dei Comuni aderenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dalle normative vigenti.

Art. 4 – Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
2. L'Unione gestisce per i Comuni, sulla base delle indicazioni degli stessi, i trasferimenti ad essi destinati, per la realizzazione dei progetti, interventi ed investimenti programmati. L'Unione inoltre utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
- 3.La copertura integrale del costo di gestione del servizio rientra tra le spese dell'Unione a cui si farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio in via sperimentale per almeno due anni.

Art. 5 - Sede

1. La sede del Servizio SUAPE è stabilita presso gli Uffici dell'Unione dei Comuni.
- 2.Gli Enti aderenti alla presente convenzione devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete, in modo da rendere agevole e costante il collegamento con l'utenza, fra di loro e con gli Enti esterni.

Art. 6 – Regolamento per lo svolgimento della gestione associata

- 1.Alla data di stipula della presente convenzione, il servizio è svolto sulla base della vigente normativa, integrata da uno specifico regolamento.

Art. 7 – Forme di consultazione

- 1.Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del SUAPE associato per le materie di pertinenza è l'Assemblea dell'unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Alla seduta dell'Assemblea possono essere invitati a partecipare i responsabili dei servizi degli enti aderenti

Art. 8 – Prestazioni a favore di altri enti

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione , previa deliberazione da parte dell'Assemblea dell'Unione.
2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 9 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La durata della convenzione è stabilita in anni tre decorrenti dalla stipula del presente atto.

La convenzione si intende automaticamente rinnovata per ulteriori tre anni qualora entro tre mesi dalla scadenza non pervenga decisione contraria da parte dei Comuni aderenti.

In caso di mancata adesione al rinnovo da parte di alcuni Comuni, resta sin d'ora convenuto che rimangano assegnate al SUAPE Associato tutte le dotazioni materiali ed i materiali presenti nello stesso alla scadenza della convenzione, anche se corrisposte pro quota dalle stesse amministrazioni che non intendono rinnovare la stessa. Rimangono, invece, in capo all'amministrazione comunale rinunciataria le strutture in dotazione per le funzioni del SUAPE, eventualmente assegnate dall'Unione.

Art. 10 – Recesso dal conferimento delle funzioni

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al protocollo dell'Unione, da trasmettere almeno tre mesi prima del termine della scadenza della convenzione.
2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 11 – Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa, da parte degli enti associati con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento, che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 12 – Protezione dei dati personali

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 13 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al Codice Civile e alla normativa vigente.

ART. 15 - Registrazione

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al D.P.R 131/86.